

Appalti (2)

Obblighi dichiarativi - Adunanza Plenaria

L'Adunanza Plenaria si pronuncia sulla portata degli obblighi dichiarativi gravanti sugli operatori economici in sede di partecipazione alle procedure evidenziali.

Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, n. 16 del 28 agosto 2020

[Approfondisci...](#)

Il Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria ha accolto l'appello e riformato la sentenza del T.A.R. Puglia, Sez. I (Lecce) n. 846/2019, chiarendo alcuni profili relativi agli obblighi dichiarativi gravanti sugli operatori economici in sede di partecipazione alla gara, precisamente rispetto a quanto previsto all'art. 80, co. 5, lett. c) e f-bis) in tema di falsità dichiarative.

La questione, relativa *“alla portata, alla consistenza, alla perimetrazione ed agli effetti degli obblighi dichiarativi gravanti sugli operatori economici in sede di partecipazione alla procedura evidenziale, con particolare riguardo ai presupposti per l'imputazione della falsità dichiarativa, ai sensi di cui alle lettere c) e f-bis del comma 5 dell'art. 80 del d.lgs. n. 50/2015”*, era stata infatti rimessa all'Adunanza Plenaria con ordinanza n. 2332/2020.

La giurisprudenza del Consiglio di Stato non è sempre stata concorde rispetto alla portata degli obblighi dichiarativi, tant'è che una parte di questa ritiene che l'art. 80, co. 5, lett. c) sia norma di chiusura, in cui gli illeciti previsti hanno carattere meramente esemplificativo, da ciò derivando che l'omessa dichiarazione in sé e per sé integrerebbe l'ipotesi di illecito causa di esclusione dalla gara (Cons. St., Sez. III, n. 6787/2018; n. 7231/2018; Cons. St., Sez. V, n. 3592/2018; n. 4532/2018); in senso parzialmente diverso, vi sono invece altre pronunce tendenti a *“limitare la portata generalizzata degli obblighi dichiarativi”*, anche sotto il profilo temporale (Cons. St., Sez. V, sent. N. 5142/2018; n. 5171/2019; n. 1605/2020), in cui *“si è posta in risalto l'esigenza di distinguere tra falsità ed omissione, con automatismo espulsivo limitato solo alla prima ipotesi”*. Il Supremo Consesso, rispetto a quanto richiamato, ha quindi espresso i seguenti principi di diritto:

“- la falsità di informazioni rese dall'operatore economico partecipante a procedure di affidamento di contratti pubblici e finalizzata all'adozione dei provvedimenti di competenza della stazione appaltante concernenti l'ammissione alla gara, la selezione delle offerte e l'aggiudicazione, è riconducibile all'ipotesi prevista dalla lettera c) [ora c-bis]) dell'art. 80, comma 5, del codice dei contratti di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

- in conseguenza di ciò la stazione appaltante è tenuta a svolgere la valutazione di integrità e affidabilità del concorrente, ai sensi della medesima disposizione, senza alcun automatismo espulsivo;

- alle conseguenze ora esposte conduce anche l'omissione di informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione, nell'ambito della quale rilevano, oltre ai casi oggetto di obblighi dichiarativi predeterminati dalla legge o dalla normativa di gara, solo quelle evidentemente incidenti sull'integrità ed affidabilità dell'operatore economico;

- la lettera f-bis) dell'art. 80, comma 5, del codice dei contratti pubblici ha carattere residuale e si applica in tutte le ipotesi di falso non rientranti in quelle previste dalla lettera c) [ora c-bis]) della medesima disposizione”.